



CITTÀ DI
ARZIGNANO

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Attività produttive

Protocollo come da mail di invio
0444/476.573-576

Arzignano, lì 22 Novembre 2022

ORDINANZA ALLA LIMITAZIONE DELLA VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORE DI VETRO/LATTINE IN ALLUMINIO PER RAGIONI DI SICUREZZA URBANA E PER EVITARE SITUAZIONI DI DEGRADO URBANO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PARTITE DI SERIE C LEGA PRO GIOCATE PRESSO LO STADIO COMUNALE "T. DAL MOLIN" DI ARZIGNANO IN DATA 28 NOVEMBRE 2022.

IL SINDACO

Preso atto della convocazione pervenuta dalla Questura di Vicenza in data 17.11.2022 agli atti con ns. prot. n. 53627 del 18.11.2022, con la quale è stata convocata la riunione G.O.S. e Tavolo Tecnico per il giorno 21 novembre 2022 avente per oggetto "Arzignano stadio T. Dal Molin - incontro di calcio "ARZIGNANO F.C. – L.R. VICENZA" in programma lunedì 28 novembre 2022 ore 20.30 valido per il campionato di Serie C 2022/2023;

Considerato che in data lunedì 28 novembre 2022 alle ore 20.30 si svolgerà l'incontro di calcio "ARZIGNANO F.C. – L.R. VICENZA";

Ritenuto di dover rispettare e applicare le stesse indicazioni e modalità operative date anche nelle precedenti riunioni G.O.S. e Tavolo Tecnico relative ad altri incontri di calcio, al fine di garantire l'ordine e l'incolumità pubblica e lo svolgimento in sicurezza dell'evento sportivo;

Visto che in occasione di manifestazioni pubbliche e/o eventi pubblici, possono essere rilevate particolari situazioni di degrado dovute non solo al consumo eccessivo di sostanze alcoliche, ma pure a fenomeni di abbandono di contenitori in vetro potenziali corpi contundenti utilizzabili da soggetti in stato di ebbrezza;

Considerato che:

- al di là della percezione individuale attuale del fenomeno da parte dei cittadini, tali comportamenti creano oggettivamente un senso di allarme sociale che risulta necessario porre sotto controllo al fine di evitare conseguenze sulla sicurezza urbana;
- il fenomeno di abbandono di bottiglie di vetro e lattine dà una sgradita immagine della città;
- che tutti i contenitori abbandonati costituiscono un notevole aggravio delle spese sostenute dall'Amministrazione Pubblica per la pulizia delle strade e le piazze interessate a tale fenomeno;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione

U
COMUNE DI ARZIGNANO
COMUNE DI ARZIGNANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0054585/2022 del 23/11/2022
Firmatario: ALESSIA BEVILACQUA

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

- l'art. 54 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
- **Visto** l'art. 6, comma 4, della Legge regionale 29/2007, che recita testualmente: *“Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume”*;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione” che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui ai punti precedenti;

Vista la legge 17.12.2010 n. 217 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;

Visto il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 16 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

Visto l'art. 59 del Regolamento Polizia Urbana del Comune di Arzignano;

Ritenuto quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza urbana, come appena espresso, limitate ad un determinato periodo di tempo, a carico degli operatori economici che vendono e somministrano bevande di qualsiasi genere operanti nelle aree prossime allo Stadio comunale “T. Dal Molin” dove si svolgono gli eventi sportivi in oggetto, al fine di frenare i suddetti episodi;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa alle tipologie di operatori economici di seguito indicate:

- a) ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa;
- b) ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie d'asporto, kebab ed attività analoghe);
- c) ai titolari e gestori di distributori automatici di bevande installati in aree appositamente attrezzate o all'interno di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzeria d'asporto, kebab ed attività analoghe) o in negozi commerciali;
- d) ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- **E' fatto DIVIETO DI SOMMINISTRARE E VENDERE PER ASPORTO bevande alcoliche, aventi un contenuto alcolico superiore al 5 per cento del volume, in qualsiasi contenitore; dalle ore 18.30 alle ore 22.30 del giorno 28 novembre 2022.**
- **E' fatto DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e alluminio (come ad esempio lattine); dalle ore 18.30 alle ore 22.30 del giorno 28 novembre 2022.**

Nelle aree di seguito individuate:

- Viale dello Sport;
 - Via Consolini;
 - Via J. F. Kennedy;
 - Via Dei Mille;
 - Via Stadio;
 - Via Lepanto.
- **E' fatto OBBLIGO per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori o comunque versarne il contenuto in bicchieri di plastica;**
 - **Per le predette finalità, i titolari o gestori delle suddette attività sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;**
 - **Si rammenta a tutti gli operatori economici del territorio comunale che vige il divieto di somministrare e vendere alcolici e superalcolici ai minori di anni 18;**
 - **E' fatto DIVIETO a chiunque introdurre per il consumo, all'interno dello Stadio Dal Molin, bevande alcoliche e/o analcoliche di qualsiasi genere in contenitori in vetro e alluminio (come ad esempio lattine);**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis T.U.E.L.. – pagamento in misura ridotta pari a €.50,00;

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla L. 689/1981;

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione all'Albo Comunale e sul sito internet del Comune;

Le Forze di Polizia Locale sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
- alla Stazione CC di Arzignano;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Arzignano

per gli aspetti di specifica competenza.

Che il Comando di Polizia Locale Intercomunale trasmetta il presente provvedimento:

- alla Questura di Vicenza – Ufficio di Gabinetto;
- alla Prefettura di Vicenza;

per gli aspetti di specifica competenza.

RENDE NOTO

Che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio Arch. Alessandro Mascarello.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Sindaco

Alessia Bevilacqua

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)